



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

AUDIZIONE

10^a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) del Senato

DISEGNI DI LEGGE nn. 1217 e 1666

Disciplina dell'attività di perito assicurativo

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 6 luglio 2021

TUTELE PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO

Il disegno di legge n. 1217, recante una *“Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni”*, dispone in merito a modifiche al codice delle assicurazioni private, prevedendo l’istituzione dell’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, con l’obiettivo di limitare il fenomeno della de-professionalizzazione della categoria dei periti assicurativi.

In materia, il codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge 17 febbraio 1992, n.166, disciplina l’attività peritale e regola l’istituzione e il funzionamento del ruolo dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni a cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Il disegno di legge in esame, come rappresentato nelle motivazioni, tende all’abrogazione di fatto del ruolo dei periti assicurativi e istituisce l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni, a cui sarà obbligatorio iscriversi per l’esercizio della professione.

Sono esclusi dall’iscrizione all’albo - e dunque dall’esercizio dell’attività di valutazione e stima - oltre agli agenti, ai mediatori di assicurazione e agli intermediari iscritti al Registro unico degli intermediari (RUI), anche i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, e i dipendenti pubblici e privati.

Il disegno di legge n. 1666 reca una *“Disciplina dell’inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo”*.

Si riepiloga brevemente il quadro normativo nel quale i due disegni di legge intervengono.

Con l’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la *“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”*, il Governo è stato delegato ad emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi.

Alla delega è stata data attuazione con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, *“Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”*. Con tale disposizione è stata assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. Le citate norme si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali descritte, che esercitano attività libero-professionale, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

La norma ha previsto che gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi deliberassero, con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

- a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 103/1996, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'articolo 1;
- b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;
- c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale simile, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;
- d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Gestione separata Inps.

Nel caso di mancata adozione delle delibere come sopra indicate, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d) (Gestione separata Inps).

Contestualmente, il medesimo articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, al comma 26 aveva, infatti, previsto che *"A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività"*.

Secondo il dettato normativo sono soggetti al versamento della contribuzione alla Gestione separata i lavoratori che vengono individuati facendo riferimento al tipo di reddito prodotto; pertanto, ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata è rilevante solo una classificazione per reddito, indipendentemente dallo status del soggetto che lo percepisce; l'obbligo contributivo discende dalla distinzione tra i diversi redditi che avviene facendo riferimento esclusivamente alle categorie fiscali e quindi al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

In attuazione delle disposizioni del comma 30 del citato articolo 2 della legge n. 335/1995, il D.M. 2 maggio 1996 n. 281 - *"Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335"* - ha definito le modalità e i termini per il versamento del contributo previdenziale della nuova gestione previdenziale e, all'articolo 6, esclude dall'obbligo assicurativo i

liberi professionisti già assicurati presso le casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (*“Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”*).

In attuazione delle citate disposizioni, l’Inps con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, espressamente forniva la seguente indicazione: *“Sono inoltre da considerare esclusi dall’obbligo assicurativo i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del regolamento n. 281/96. A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio precisato nel successivo punto 3 - sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonché i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell’esercizio di arti e professioni”*.

Ne consegue che sono obbligati all’iscrizione nella Gestione separata INPS, e, pertanto, sono tenuti al versamento del relativo contributo previdenziale i soggetti che percepiscono redditi derivanti dall’esercizio per professionale abituale, ancorché non esclusiva di attività di lavoro autonomo di cui all’ex articolo 49, comma 1, (oggi articolo 53, comma 1) dPR n. 917/1986. Si tratta dei redditi percepiti da:

- professionisti iscritti in Albi senza una specifica cassa di previdenza;
- professionisti iscritti in Albi con Cassa di previdenza, ma non iscritti in quest’ultima;
- professionisti iscritti in Albi e Cassa di previdenza relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione dalla Cassa stessa;
- professionisti senza Albo e senza Cassa di previdenza.

Il comma 12 dell’articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ha successivamente fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per esplicitare che *“i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”*.

Tale norma conferma, come riportato nella circolare dell’Inps n. 99 del 22 luglio 2011, che rientrano nell’ambito della Gestione separata tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. *“Vi rientrano, inoltre, tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti”*.

Le suddette norme, come riconosciuto ripetutamente dalla Suprema Corte di Cassazione (ex plurimis pronunce n. 32166/2018, n. 32167/2018 e n. 32508/2018) hanno avuto

lo scopo di rendere effettivo il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria.

E', infatti, necessario ricordare che per tutte le categorie di lavoratori, compresi i periti assicurativi, appare necessario prevedere forme di tutela previdenziale in relazione alla percezione di redditi derivanti dall'esercizio di attività professionale quale attuazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, che disciplinano una stretta connessione tra l'aspetto previdenziale e quello retributivo. La previsione della iscrivibilità ad una specifica Cassa professionale o alla Gestione Separata, avente quest'ultima natura residuale, appare una forma di tutela rafforzata nei confronti di tali professionisti.

La percezione di un reddito - che rappresenta il presupposto delle prestazioni patrimoniali e per il versamento della contribuzione - nell'ambito previdenziale assume aspetto assicurativo/previdenziale dal quale deriva la garanzia per la tutela del lavoratore al verificarsi degli eventi individuati dalle normative di riferimento.

Rappresentato brevemente il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che i disegni di legge oggetto dell'odierna audizione traggono la loro motivazione nell'esigenza di preservare la professionalità, autonomia, indipendenza e competenza della categoria dei periti assicurativi, rappresentata da circa 7.000 soggetti. Nelle motivazioni del disegno di legge emerge la descrizione dell'inasprirsi del confronto concorrenziale con le compagnie assicurative e nell'adozione di politiche commerciali che hanno fatto venire meno il passaggio della stima imparziale ed obiettiva garantita dal professionista terzo.

In particolare, il disegno di legge n. 1666 si pone l'obiettivo di rendere più omogeneo il sistema di tutele previdenziali di cui i periti godono ad oggi. Infatti, tra gli appartenenti alla categoria vi sono soggetti iscritti ad un albo professionale (quali ingegneri, architetti, geometri, eccetera), obbligati ad iscriversi alla cassa professionale di riferimento per il proprio albo, e altri lavoratori obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto privi di una Cassa professionale di riferimento.

In attesa dell'istituzione dell'albo professionale, il disegno di legge si pone l'obiettivo che i periti assicurativi non iscritti ad altri albi professionali siano iscritti ad una gestione previdenziale avente caratteristiche il più possibile vicine a quelle delle casse professionali e l'ente deputato per la gestione previdenziale della categoria è stato individuato nell'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). L'EPPI gestisce la previdenza dei periti industriali che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, o di partecipazione societaria senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. L'obbligo assicurativo è previsto per le attività che rientrano nelle competenze specifiche del Perito Industriale, ancorché lo stesso svolga contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. L'iscritto all'Albo professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritto anche in altri albi professionali pure dotati di un proprio Ente di previdenza obbligatoria, può optare per uno qualsiasi degli Enti stessi.

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente ha quale base imponibile il reddito professionale netto in qualsiasi forma prodotto, ancorché prodotto in forma associata o di partecipazione in Società, Società di ingegneria e Società tra professionisti (STP), per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi o sociali,

relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione dei redditi ai fini Irpef, indipendentemente dalla qualificazione fiscale del reddito stesso. L'aliquota di finanziamento, dal 1° gennaio 2019, è pari al 18%.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, oltre al contributo soggettivo obbligatorio, è concessa agli iscritti la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva, espressa in unità, il cui importo non può essere inferiore all'1%; l'aliquota contributiva complessiva, tra obbligatoria e opzionale, non potrà, comunque, essere superiore al 26%.

Tuttavia, il contributo soggettivo obbligatorio annuo non può essere superiore a un determinato importo (nel 2021 pari a 13.993,74 euro), né inferiore (nel 2021 pari a euro 1.832,94 euro). Il predetto limite non si applica solo nell'ipotesi di contribuzione soggettiva determinata con riferimento alle aliquote contributive opzionali.

E' prevista, inoltre, una contribuzione integrativa, per cui gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, in qualunque forma esercitata, e devono versare all'Ente il relativo ammontare. La maggiorazione percentuale è fissata dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%. E' previsto, inoltre, il versamento di un contributo di maternità, posto a carico degli iscritti, annualmente determinato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

L'Ente corrisponde ai propri iscritti le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia; pensione di inabilità; assegni di invalidità; pensione indiretta e di reversibilità; indennità di maternità. L'Ente, inoltre, garantisce ulteriori sostegni di carattere assistenziale mediante polizze assicurative.

Il disegno di legge n. 1666 prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non iscritti ad albi professionali, siano obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). Con la medesima decorrenza gli iscritti sono tenuti a effettuare gli adempimenti contributivi, compresa l'applicazione e il successivo versamento del contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite con apposito regolamento dall'EPPI, con contestuale cessazione di ogni obbligo contributivo e dichiarativo nei confronti della gestione previdenziale separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

E' previsto, inoltre, che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma l'EPPI adegui il proprio statuto prevedendo forme di riduzione contributiva, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni solari di iscrizione a prescindere dall'età della prima iscrizione.

Sempre l'articolo 1, al comma 3, dispone che i soggetti che, successivamente all'iscrizione all'EPPI, si iscrivono ad altri albi professionali, continuano ad essere soggetti agli obblighi di cui alla presente legge per le attività di cui all'articolo 157 del citato codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Si rammenta che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, sono previste e seguenti tutele:

- invalidità, vecchiaia e superstiti, finanziata mediante aliquota contributiva pari al 25%;
- tutela della maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, finanziati con aliquota contributiva aggiuntiva pari al 0,72%;
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), destinata a fornire, in via sperimentale per tre anni dal 2021, una tutela per i lavoratori autonomi che abbiano avuto un calo significativo di reddito nell'anno precedente alla presentazione della domanda (tale reddito deve essere inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda) e aventi un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato; la prestazione è finanziata con un'aliquota pari a 0,26%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota IVS è pari al 24%.

Il lavoratore iscritto alla Gestione separata dell'Inps che ha iniziato a versare la contribuzione dal 1996, e privo di altro trattamento pensionistico, ha diritto a maturare una pensione al compimento del settantunesimo anno di età (attualmente) e con cinque anni di contribuzione versata. Agli iscritti che non raggiungono i requisiti per la maturazione di un autonomo diritto a pensione, ma che sono titolari di un trattamento pensionistico presso altra gestione previdenziale obbligatoria (comprese le casse professionali autonome), spetta il diritto a una pensione supplementare, il cui calcolo sarà effettuato sugli anni di versamento secondo il sistema contributivo. Inoltre, i contributi accreditati sono utili ai fini dell'applicazione degli istituti del cumulo e della totalizzazione, in presenza dei requisiti richiesti, senza oneri per l'interessato. Infine, il lavoratore ha diritto alla sospensione del versamento della contribuzione in caso di malattia grave o infortunio.

E' necessario, infine, in tale sede evidenziare che il disegno di legge crea una differenziazione di tutele, a parità di condizioni nelle quali si trova il lavoratore, che sembrano meritare di essere approfondite e chiarite.

Infatti, mentre nel comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge l'obbligo di iscrizione all'Eppi, con decorrenza 1° gennaio 2021, viene previsto soltanto per i lavoratori non iscritti ad albi professionali, nel comma 3 viene previsto che il soggetto già iscritto all'Eppi mantenga tale iscrizione per l'attività di perito assicurativo (e quindi con obbligo contributivo sui soli redditi prodotti mediante tale attività) anche in caso di successiva iscrizione ad altri albi professionali, per i quali è prevista la relativa Cassa previdenziale autonoma. Tale disposizione di legge andrebbe coordinata con le previsioni regolamentari delle Casse autonome previdenziali, - quali ad esempio Inarcassa o la cassa pluricategoriale - affinché non si determini una ulteriore frammentazione delle tutele previdenziali, atteso che il disegno di legge si propone proprio l'obiettivo di superare tale situazione. Con riferimento, ad esempio, all'ipotesi di perito assicurativo iscritto a Eppi a decorrere dal 1 gennaio 2021, che successivamente si iscrive ad Inarcassa, perché iscritto all'albo degli ingegneri, dalla lettura della norma sembrerebbe derivare che lo stesso debba mantenere una l'iscrizione previdenziale presso la Cassa previdenziale dei periti industriali per l'attività di perito assicurativo, con obbligo contributivo sui soli redditi prodotti mediante tale attività, e a Inarcassa per l'attività professionale che ha determinato l'iscrizione alla stessa, ma l'art. 7 del regolamento della di Inarcassa prevede che, in caso di presenza di iscrizione ad altra Cassa previdenziale obbligatoria, il professionista non possa essere soggetto alla contribuzione soggettiva dovuta ad Inarcassa, ma alla sola contribuzione integrativa; ne consegue

che – allo stato attuale – dovrebbe essere applicabile in tali casistiche la norma generale che prevede l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Non meno importante resta la problematica dell'armonizzazione previdenziale delle posizioni assicurative oggi presso la Gestione separata Inps che, in attuazione della nuova norma verrebbero ad essere iscritte presso EPPI a decorrere dal 1° gennaio 2021. Si ricorda, infatti, che le aliquote di contribuzione previste per la Gestione separata INPS sono pari al 25,98% per i soggetti privi di altre forme di previdenza e al 24% per i titolari di pensione o i soggetti coperti da altra contribuzione, significativamente più alte delle aliquote attualmente previste per l'iscrizione alle Casse previdenziali professionali autonome e con rendimenti pensionistici più alti, con la conseguente differenziazione di condizioni e tutele, che potrebbe avere effetto in particolar modo sui soggetti più giovani che si avvicinano alla professione.

Si segnala, infine, esigenza che la nuova normativa non produca effetti retroattivi - come potrebbero determinarsi nel caso di decorrenza dal 1° gennaio 2021, data indicata nel disegno di legge - con conseguente necessità di complesse gestioni delle posizioni previdenziali a carico dell'Inps, ma ne venga prevista la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.